

## COMUNICATO STAMPA

**Per il TAR Piemonte è il giudice inglese a decidere sugli swap tra Regione Piemonte e Dexia Crediop**  
**Il giudice inglese ha già deciso: contratti validi, vincolanti e non speculativi**

IL TAR del Piemonte con la Sentenza n. 1390/2012, pubblicata oggi, ha dichiarato la sussistenza della giurisdizione del giudice inglese sui ricorsi riguardanti gli atti di autotutela adottati dalla Regione Piemonte in merito alle operazioni in derivati stipulate con Dexia Crediop.

La pronuncia del giudice inglese si era già avuta al riguardo il 24 luglio 2012: la Corte inglese ha accertato che le obbligazioni assunte dalla Regione con i contratti derivati sono *“legittime, valide e vincolanti”* e stipulate *“non a fini speculativi”*, e che la Regione agiva in qualità di *“Operatore qualificato”*.

Il TAR ha motivato la propria decisione rilevando che *“gli atti di asserita autotutela”* sono stati adottati dalla Regione *“in relazione a pretesi vizi”* del contratto che *“attraverso un espediente di natura meramente formale, sono stati configurati dall’amministrazione - su espresso suggerimento del proprio consulente legale - quali “vizi di legittimità” degli atti ... al solo fine di radicare la giurisdizione del giudice amministrativo, evitando quella del giudice civile inglese convenzionalmente pattuita”*.

A base della propria decisione il TAR ha altresì rilevato che *“la scelta degli specifici contratti di swap e la definizione delle relative condizioni sono state il frutto”*, per la Regione, di *“negoziazioni di carattere prettamente privatistico”*.

L’Amministratore Delegato di Dexia Crediop, Jean Le Naour, commenta: *“è una decisione che riteniamo possa contribuire – insieme con quella già presa dal Consiglio di Stato – a riportare il rapporto tra Banche ed Enti locali su una base di confronto sereno, pacato e positivo”*.

Roma, 21 dicembre 2012